

Esecutività se scade il tempo per il ricorso

Dopo la notifica

Iter sospeso per 180 giorni dall'affidamento

A differenza di quanto avviene attualmente, una volta notificato l'avviso, l'atto diviene esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e quindi il contribuente deve versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento.

Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione senza che si proceda a notifica della cartella di pagamento.

Sotto un profilo formale, a seguito delle modifiche apportate gli atti di rettifica, accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni:

- devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di versamento delle somme richieste mediante l'accertamento stesso;
- devono recare l'indicazione degli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso;
- devono espressamente riportare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - è affidata all'agente della riscossione, ai fini dell'esecuzione forzata.

L'esecuzione forzata è co-

munque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento.

La sospensione non opera, tuttavia, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

L'agente della riscossione è tenuto a informare il contribuente, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Le eccezioni

Niente sospensione in caso di accertamenti definitivi e recupero di somme dopo la decadenza dalla rateizzazione

L'obbligo d'informazione e la predetta sospensione vengono meno quando c'è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.

Occorre ricordare che la richiesta di rateazione all'agente della riscossione non può esser effettuata fino a quando non è stato preso in carico il credito inviato dall'ente impositore.

Ciò comporta che nonostante l'agenzia delle Entrate intimi il pagamento delle somme previste non è possibile fruire di rateazione.

Sarà infatti necessario attendere la presa in carico (che come detto viene comunicata dall'agente della riscossione al contribuente) per poter presentare istanza di rateazione. ●